

PIANO COMUNALE

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

D.LGS. 114/98 E L.R. 9/99



**COMUNE DI CHIANCIANO
TERME
PROVINCIA DI SIENA**

APPROVAZIONE

DELIBERA C.C N. 24 DEL 1 GIUGNO 2000



**COMUNE DI CHIANCIANO
TERME
PROVINCIA DI SIENA**

INDICE

- Art. 1 - Tipologia del mercato
- Art. 2 - Giornate ed orari di svolgimento
- Art. 3 - Localizzazione, configurazione e articolazione del mercato
- Art. 4 - Sistemazione delle attrezzature di vendita
- Art. 5 - Circolazione stradale
- Art. 6 - Assegnazione posteggi occasionalmente non occupati - Graduatorie
- Art. 7 - Norme per i soli produttori agricoli
- Art. 8 - Trasferimento
- Art. 9 - Assegnazione dei posteggi
- Art. 10 - Modalità di registrazione delle presenze degli operatori
- Art. 11 - Assenze degli operatori
- Art. 12 - Spostamento o ristrutturazione del mercato - Riassegnazione dei posteggi
- Art. 13 - Modalità di utilizzo del posteggio, modalità di vendita e divieti
- Art. 14 - Decadenza e revoca della concessione del posteggio
- Art. 15 - Collaboratori
- Art. 16 - Norme igienico-sanitarie
- Art. 17 - Rilascio autorizzazioni
- Art. 18 - Vendita vietata
- Art. 19 - Sanzioni
- Art. 20 - Organi di vigilanza
- Art. 21 - Abrogazione di norme
- Art. 22 - Entrata in vigore

**ANALISI CARATTERISTICHE COMMERCIALI DI CUI
AL PUNTO D) - ART. 9 - LEGGE REGIONALE 9/99**

Dalle dichiarazioni rilasciate in forma anonima, senza alcun riscontro da parte del Comando di P.M., è stato possibile rilevare che il reddito percepito al mercato di Chianciano Terme è più alto nei mesi estivi in cui è presente un forte afflusso turistico. Si rileva comunque che i dati forniti difficilmente possono rispecchiare la realtà in quanto, prendendo come ipotesi di lavoro un banco settore abbigliamento, di medie dimensioni, si nota un ricavo al giorno di L. 400.000 periodo invernale e di L. 800.000 periodo estivo.

Considerate le spese correnti e le imposte dovute rimane difficile pensare che l'azienda possa regolarmente sopravvivere.

Dalle osservazioni presentate emerge la necessità di un prolungamento dell'orario di vendita sino alle 19.00 nel periodo estivo (maggio/settembre) ed una diminuzione dei posteggi disponibili.

TABELLA 1) - Ricavi ottenuti secondo le dichiarazioni rilasciate dagli ambulanti:

SETTORE	NUMERO AMBULANTI	RICAVO LORDO MEDIO GIORN. ESTIVO	RICAVO LORDO MEDIO GIORN. INVERNALE	RICAVO LORDO MEDIO ANNUO
Alimentare	15	L. 582.200	L. 542.900	L. 29.250.000
Non alimentare	122	L. 644.400	L. 314.200	L. 25.000.000
Prod. agric.	12	L. 450.000	L. 450.000	L. 23.400.000

Negli ultimi tempi ci sono stati dei grossi cambiamenti nelle forme di acquisto, vedi nascita di Centri Commerciali nella zona, per cui anche dalle informazioni rilasciate dagli utilizzatori del mercato, ai quali è stato proposto un questionario, si comprende che la spesa fatta al mercato stesso è una percentuale minore rispetto agli altri esercizi commerciali poichè la maggioranza delle persone è indirizzata verso i Supermercati.

Per questo motivo si ritiene opportuno non incrementare ulteriormente il numero dei POSTEGGI al mercato settimanale.

TABELLA 2) - Analisi shopping

	SUPERMERCATI	NEGOZI	MERCATO	ALTRI
Settore Alimentare	52%	23%	5%	20%
Settore non alimentare	48%	37%	8%	7%

Frequentatori giornalieri residenti e paesi vicini nel periodo novembre/aprile n. 800 circa;

frequentatori giornalieri residenti e paesi vicini nel periodo maggio/ottobre m. 1.000 circa;

frequentatori turistici nel periodo maggio/ottobre m. 5.000 circa

Evidenziando che la maggioranza dei frequentatori usufruisce dei servizi pubblici o si reca al mercato sfornita di mezzi, si ritiene che i posti auto nella zona mercato dovrebbero essere almeno 500. Ad oggi i posti auto disponibili nell'intera area adiacente al mercato sono appena 333 e numerosi frequentatori posteggiano nell'area adibita a

sosta Ospedale o nel terreno libero del Castagnolo. Sarebbero pertanto necessari almeno altri 150 posti auto di cui n. 10 riservati invalidi.

TABELLA 3) - Posteggi auto nella zona mercato:

STRADA	POSTEGGI AUTO	POSTEGGI AUTO ZONA DISCO	POSTEGGI MOTO	POSTEGGI RISERVATI INVALIDI
Via XXV aprile	n. 23	n. 5	n. 2	n. 2
Via della Pace	n. 11	n. 7	n. 4	n. 2
Piazza Gramsci	n. 25	n. 2	-----	n. 2
Via Dante	n. 45 + 45 circa	-----	n. 4	n. 3
Parch. giardini				
Via Abetone	n. 87	-----	n. 40	-----
Imp. sportivi				
Viale della Libertà (1°)	n. 18	-----	-----	n. 2
Viale della Libertà (2°)	n. 54	-----	n. 7	-----
TOTALE	N. 308	N. 14	N. 57	N. 11

ANALISI

TABELLA 4) - Dati per analisi

ESERCIZI DI VICINATO	POPOLAZIONE RESIDENTE	TURISTI
n. 340	n. 7.177	n. 1.400.000

TABELLA 5) - n. 149 posteggi mercato così suddivisi:

GENERI VARI	ALIMENTARI	PRODUTT. AGRIC.	PORT. HANDICAP
N. 122	N. 15	N. 10	N. 2

TABELLA 6) - Ricavo medio lordo giornaliero durante la stagione turistica:

SETTORE ALIMENTARE	SETTORE NON ALIMENTARE
LIRE 582.200	LIRE 650.000

TABELLA 7) - Ricavo medio lordo giornaliero nel resto dell'anno:

SETTORE ALIMENTARE	SETTORE NON ALIMENTARE
LIRE 543.000	LIRE 315.000

TABELLA 8) - Ricavo medio lordo annuo:

SETTORE ALIMENTARE	SETTORE NON ALIMENTARE

LIRE 29.250.000

LIRE 25.000.000

ART. 1
TIPOLOGIA DEL MERCATO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato settimanale di Chianciano Terme che ha luogo su area pubblica istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26.1.1978, nonché Ordinanza Sindacale n. 1 del 30.7.1994.
2. L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato dal presente Regolamento e dalle norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. Nel mercato possono essere posti in vendita tutti i prodotti consentiti dalle normative vigenti.

ART. 2
GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Il mercato ha luogo nel giorno di mercoledì con cadenza settimanale per tutto l'anno. Qualora il giorno di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo è consentito l'esercizio dello stesso nel giorno antecedente.
2. **ORARIO DI VENDITA:**
INVERNO: (01.11/15.04) dalle ore 8.00 alle ore 13.00 - orario di arrivo ore 8.00
ESTATE: (16.04/31.10)
Zona Campo la Pace e parcheggio Via Abetone limitatamente all'area sottostante Bar Amiata dalle ore 7.00 alle ore 13.00
Restanti zone dalle ore 8.00 alle ore 13.00
Orario di arrivo ore 8.00
Nel periodo estivo, a richiesta della maggioranza degli operatori commerciali presentata almeno 15 giorni prima del giorno prescelto, si può prolungare l'orario di svolgimento del mercato fino alle ore 19.00.

L'orario di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area del mercato è il seguente:

ORARIO DI ACCESSO: dalle ore 7.00 alle ore 8.00

ORARIO USCITA MEZZI: dalle ore 13.00 alle ore 14.00

ALLESTIMENTO STRUTTURE: dalle ore 8.00

- E' fatto obbligo ad ogni titolare di posteggio di mantenere, fino alle ore 8.00 e comunque fino a che non è stata effettuata l'assegnazione dei posteggi resisi liberi provvisoriamente, sufficiente spazio antistante il banco di vendita che garantisca la circolazione dei mezzi adibiti a vendita itinerante.
3. E' fatto divieto agli esercenti di abbandonare il posteggio prima del termine dell'orario di vendita salvo che non ricorrano giustificati motivi che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo casi di gravi intemperie, vale a dire

qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato.

4. Gli operatori che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi non occupati in via provvisoria, devono presentarsi entro le ore 8.00 nell'incrocio tra Via dello Stadio e Via Abetone muniti di autorizzazione valida in originale, da esibire prima dell'inizio delle operazioni.

5. Festività infrasettimanali:

in caso di festività infrasettimanali, cadenti di mercoledì, il mercato si svolgerà nella festività. Su richiesta di almeno 100 operatori, è possibile, con determinazione del Comandante Polizia Municipale, anticipare lo svolgimento del mercato stesso nel giorno precedente. La richiesta, per ritenersi valida, dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune almeno 15 giorni antecedenti la festività. E' comunque vietato far svolgere il mercato settimanale dei giorni di Natale e Capodanno.

ART. 3

LOCAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO

1. Il mercato si svolge in Via Abetone, Via dello Stadio, Via della Pace e Via Campo la Pace.
2. I posteggi sono n. 149 così suddivisi:
 - n. 122 per generi vari
 - n. 15 - zona Campo la Pace - per alimentari
 - n. 10 per produttori agricoli
 - n. 2 riservati ai portatori di handicapResta salvo il diritto di coloro che già sono titolari di concessione di posteggio in settore diverso da quello individuato dal presente Regolamento, in deroga alla divisione per settori merceologici.
I posteggi riservati ai portatori di handicap, qualora non richiesti, saranno assegnati provvisoriamente.
Si rende necessario individuare il posteggio n. 72 - anziché in Via dello Stadio - in Via Abetone per consentire l'accesso ad eventuali mezzi di soccorso all'interno del mercato.
3. La dimensione di ciascun posteggio è riportata nella cartografia allegata al presente Regolamento.
4. Qualora per cause di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse l'Amministrazione Comunale sia costretta a rendere non disponibili in via provvisoria alcuni posteggi, ai titolari degli stessi temporaneamente soppressi verrà assegnato un posteggio - per quanto possibile - simile per dimensioni e caratteristiche a quello temporaneamente non utilizzabile e scelto prioritariamente fra quelli non occupati. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della graduatoria degli operatori formulata in base all'anzianità di presenza dell'azienda di titolare del posteggio soggetto allo spostamento. Non appena saranno rimosse le cause dell'impedimento, sarà ripristinata la collocazione preesistente.

ART. 4

SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.
2. I veicoli adibiti al trasporto delle merci o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato purchè lo spazio globale occupato

rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno, salvo diverse disposizioni del Comando Polizia Municipale.

3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente, per comprovate esigenze, debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito. Inoltre sono tenuti ad agevolare l'ingresso agli operatori assegnatari in via provvisoria.

ART. 5

CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Nell'area mercatale è vietato circolare in bicicletta o con altri mezzi. I veicoli destinati al trasporto delle merci non potranno trattenersi nell'area oltre il tempo strettamente necessario al carico e scarico delle merci stesse, come stabilito dall'Art. 2, qualora il mezzo di trasporto non venga ubicato entro lo spazio di posteggio.
2. L'Autorità competente, con apposita ordinanza, determina le misure atte a contemplare lo svolgimento del mercato con la circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della città, e più precisamente:
 - a) il divieto di sosta a tutte le categorie di veicoli, escluso i mezzi condotti dagli ambulanti ed attrezzati per la vendita su aree pubbliche, nel parcheggio di Largo Amiata, zona antistante la ex Sez. DC, limitatamente al giorno ed all'orario del mercato settimanale;
 - b) il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli, escluso i mezzi condotti dagli ambulanti ed attrezzati per vendita su aree pubbliche durante il posizionamento nel posto loro assegnato, nei punti di seguito elencati:
 - Via del Palazzo alla confluenza con Via Abetone, limitatamente al giorno ed all'orario del mercato settimanale,
 - Via Abetone alla confluenza con il Viale della Libertà (zona S. Elena), limitatamente al giorno ed all'orario del mercato settimanale,
 - Via Abetone alla confluenza con la strada che porta agli Impianti Sportivi, limitatamente al giorno ed all'orario del mercato settimanale;
 - c) il divieto d'accesso in Via della Pace da Via Dante, istituzione di circolazione a senso unico nella direzione a salire dall'incrocio con Via Vesuvio a Via Dante, escluso i veicoli di soccorso, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 limitatamente al giorno di mercoledì,
 - il divieto di sosta a tutte le categorie di veicoli, escluso i mezzi condotti dagli ambulanti ed attrezzati per la vendita su aree pubbliche, nei parcheggi di Via della Pace e zona Campo la Pace, limitatamente al giorno ed all'orario del mercato settimanale; è consentita altresì la sosta a tempo nel parcheggio situato in Via della Pace antistante il civico n. 51;

- d) è consentito il transito dei veicoli dei residenti in Via dello Stadio e Via Abetone, limitatamente all'ingresso e uscita dai garages.

ART. 6

ASSEGNAZIONE POSTEGGI OCCASIONALMENTE NON OCCUPATI GRADUATORIE

1. Un posteggio viene considerato occasionalmente libero qualora il titolare non risulti presente entro l'orario di accesso del mercato (entro le ore 8.00).
2. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la giornata, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi, quale sia la loro residenza o sede o nazionalità.
3. Non sono ammessi a partecipare all'assegnazione dei posteggi non occupati coloro che già risultano assegnatari di posteggi nel mercato stesso.
4. Nell'ambito del mercato ciascun esercente anche se titolare di più autorizzazioni, può ottenere una sola concessione di posteggio.
5. Per l'assegnazione provvisoria, saranno redatte due graduatorie formulate in base al numero delle presenze di mercato. Tali graduatorie, una per gli operatori commerciali e l'altra per i produttori agricoli, saranno aggiornate ad ogni fine mercato e pubblicate all'Albo Pretorio del Comune di Chianciano Terme.
6. Nell'assegnazione si deve tenere conto degli eventuali vincoli igienico-sanitari, delle dimensioni delle attrezzature degli operatori, della possibilità di transito all'interno del mercato e del rispetto delle attività già insediate.
7. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che rinuncia dopo l'assegnazione o che non lo occupa per tutta la durata del mercato, non viene considerato presente effettivo.
8. La concessione del posteggio è soggetta al pagamento della tassa per occupazione di suolo pubblico, al pagamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché al pagamento del canone allorquando verrà determinato in base alle direttive regionali.
9. I titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche potranno occupare, in via provvisoria, solo i posteggi a loro destinati.

ART. 7

NORME PER I SOLI PRODUTTORI AGRICOLI

1. Il produttore agricolo, per poter svolgere l'attività di vendita, deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'Art. 5 del D.Lgs. 114/98.
2. Il produttore agricolo, per svolgere attività di vendita al mercato settimanale, deve altresì far pervenire all'ufficio protocollo comunale, ogni anno, il certificato rilasciato dall'autorità comunale competente, attestante il tipo di produzione effettuata,
3. I produttori agricolo possono occupare, anche provvisoriamente, solo i posteggi ad essi riservati in base alla graduatoria formulata in relazione al più alto numero di presenze. I posteggi n. 14, 33, 149 non possono essere assegnati per l'intero arco dell'anno in quanto necessari all'avvicendamento dei produttori in relazione alla

produzione ciclica stagionale, riconoscendo a coloro che sono già assegnatari di detti posteggi (14, 33, 149) il diritto di precedenza per la riassegnazione, negli anni successivi, qualora ci siano più richieste. Fermo restando quanto sopra, il produttore agricolo dovrà comunque, ogni anno, avanzare richiesta di concessione al Comune corredata del certificato attestante la produzione.

4. In caso di morte del produttore agricolo titolare di concessione di posteggio, potrà subentrare nel diritto del de cuius, l'erede se produttore agricolo.
5. in caso di cessazione dell'attività agricola, potrà subentrare nella titolarità del posteggio, altro familiare che dimostri di proseguire l'attività agricola precedente.

ART. 8 **TRASFERIMENTO**

1. I posteggi che si renderanno liberi, prima di procedere a nuova assegnazione, potranno essere utilizzati per il trasferimento degli operatori già titolari di concessione decennale nell'ambito del mercato di Chianciano Terme da almeno un anno, che intendano migliorare le caratteristiche economico-commerciali del proprio posteggio. Il Responsabile del Servizio, con determinazione, provvederà ad emanare apposito bando contenente le modalità per il trasferimento stesso e più precisamente:
 - entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando, gli interessati inoltrano istanza di miglioria, con l'onere di indicare le generalità, l'attuale posteggio, l'anzianità di presenza nel mercato e di iscrizione al Registro delle imprese di cui alla Legge 580/93 in qualità di operatore per il commercio su aree pubbliche. Sulla base di tali criteri tutte le istanze sono comparativamente valutate entro i 30 giorni successivi, dalla scadenza del termine per la loro presentazione.
 2. La graduatoria sarà formulata sulla base di anzianità di presenza quale titolare di posteggio nel mercato settimanale, a parità di numero di presenze si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, a parità di condizioni prevale l'operatore che ha maturato complessivamente, anche se in modo discontinuo, più anzianità di iscrizione al Registro delle imprese.
- in fase di assegnazione dei posteggi oggetto della miglioria si procederà a rotazione scalando in ordine di graduatoria.

Qualora due esercenti ambulanti, all'interno dello stesso settore merceologico, concordino di interscambiarsi definitivamente i posteggi avuti in concessione, potrà essere loro accordata tale facoltà a condizione che presentino idoneo atto di consenso all'Amministrazione Comunale, unitamente alla richiesta.

ART. 9 **ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

1. Esaurita la procedura di trasferimento di cui all'Art. 8 del presente Regolamento, i posteggi resisi liberi in ciascuno dei comparti del mercato, sono assegnati in concessione decennale mediante l'esperimento, in occasione della più prossima tra le date indicate dalla Legge Regionale n. 9/99 all'Art. 5 - 2° comma - della procedura di bando ivi prevista.
2. Le domande, indirizzate al Sindaco, devono essere spedite con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed il primo giorno utile, per la spedizione, decorre dal 20°

giorno dalla pubblicazione del bando sul B.U.R.T. La scadenza sarà indicata nel bando stesso.

3. Il termine di redazione della graduatoria tra le istanze inoltrate è di giorni 45 e la stessa sarà formulata tenendo conto della maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato; a parità di presenze il Comune tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione, riferito alla data di spedizione della domanda; in ogni caso, a parità di condizioni, si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle imprese di cui alla Legge 580/93.
4. Sono assegnata annualmente e non soggiacciono alla procedura di cui all'Art. 5 della Legge Regionale n. 9/99, i posteggi stagionali per produttori agricoli che sono assegnati sulla base del numero di effettiva presenza risultante dalla graduatoria,

previa domanda. I produttori agricoli dovranno presentare certificato attestante la produzione.

5. Per l'assegnazione dei posteggi riservati ai soggetti portatori di handicap, in base agli Artt. 3 e 4 della Legge 104/92, il Comune redige apposita graduatoria sulla base degli stessi criteri sopra indicati.

ART. 10

MODALITA' DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE DEGLI OPERATORI

1. E' considerato presente l'operatore che occupa il posteggio entro l'ora prevista per l'assegnazione provvisoria e che permanga nello stesso fino all'orario di chiusura del mercato. La presenza dovrà risultare da apposito registro, debitamente firmato dal titolare della concessione di posteggio o suo legittimo sostituto.
2. La registrazione delle presenze sul mercato viene effettuata annotando cognome e nome dell'operatore e gli estremi dell'autorizzazione di cui è titolare.
3. Anche qualora titolare di più autorizzazioni, l'operatore può presentare ai fini della registrazione della presenza, una sola autorizzazione.

ART. 11

ASSENZE DEGLI OPERATORI

1. I concessionari di posteggio non presenti all'orario di accesso non possono partecipare alle operazioni mercatali e saranno considerati assenti a tutti gli effetti. Non sarà loro altresì consentita l'assegnazione di posteggio in via provvisoria.
2. Se l'assenza è determinata da malattia, gravidanza e servizio militare, affinché la stessa non venga computata, occorre presentare idonea documentazione. Il numero di assenze consentito è quello previsto dalla normativa nazionale vigente.

ART. 12

SPOSTAMENTO O RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO **RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

1. Nel caso di riduzione del numero dei posteggi o di soppressione dell'intero mercato, il Comune individua le ulteriori aree da riassegnare agli operatori già concessionari dei posteggi soppressi, procedendo alla riassegnazione con le modalità di seguito indicate. La riassegnazione del posteggio è effettuata sulla base delle opzioni esercitate dai concessionari che ne hanno facoltà in relazione all'anzianità di frequenza del mercato e, a parità di anzianità, sulla base della data di iscrizione al Registro delle imprese, all'interno dello stesso mercato o in aree alternative, in relazione alle merceologie o al tipo di attrezzature di vendita.
2. Qualora gli aventi diritti non scelgono il posteggio, si procederà a sorteggio.
3. Qualora siano interessati alla soppressione solo alcuni posteggi, saranno adottati gli stessi criteri di cui sopra. La riassegnazione interesserà solamente i posteggi oggetto di soppressione.

ART. 13
MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO, MODALITA' DI VENDITA E
DIVIETI

Il presente articolo contiene norme applicabili a tutti gli operatori frequentanti il mercato settimanale e quindi sia ai commercianti, sia ai produttori agricoli.

1. L'operatore, a richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa e le attestazioni comprovanti il pagamento delle tasse e/o concessione di suolo pubblico, nonché, se produttore agricolo, la documentazione espressamente prevista dalla normativa vigente.
2. L'esercente può porre in vendita i prodotti corrispondenti al settore merceologico per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione nonché nel rispetto del limite del settore merceologico del posteggio assegnato.
3. In conformità a quanto stabilito dall'Art. 1336 del Codice Civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.
4. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, l'operatore deve raccogliere i rifiuti (chiuderli accuratamente in sacchetti e perdere e depositarli negli appositi contenitori).
5. L'esposizione delle merci deve essere limitata agli spazi consentiti e per quanto riguarda gli oggetti da appendere questi dovranno essere sistemati nei limiti della concessione.
6. Tutti i prodotti esposti per la vendita debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. E' ammesso apporre un unico cartello per più prodotti anche diversi venduti a prezzo unico e contenuti in un unico banco, cesta o contenitore, purchè in modo chiaro da non trarre in inganno il consumatore.
7. Il concessionario del posteggio deve essere sempre presente anche per mezzo di propri incaricati al punto di vendita durante l'orario di svolgimento del mercato.
8. E' vietato subconcedere a qualsiasi titolo il proprio posteggio in toto o in parte.
9. Il concessionario del posteggio è responsabile per eventuali danni arrecati nell'esercizio dell'attività al patrimonio pubblico o a terzi.

- 10.L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività ivi compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo, secondo l'ordine cronologico delle stesse.
- 11.Le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono essere collocate in modo da creare pericolo o intralcio.
- 12.Le tende di protezione dei banchi devono essere posizionate ad almeno 2,20 metri dal suolo.
- 13.Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a farlo.
- 14.E' vietato annunciare prezzo e qualità delle merci o esercitare altre forme di richiamo con grida, clamori e apparecchi per la diffusione sonora che rechino disturbo alla quiete pubblica ed alle attività circostanti.
- 15.Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni in relazione ai prodotti posti in vendita, purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico o alle attività limitrofe.

- 16.Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, secondo la specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci. Inoltre, coloro i quali trattano cose antiche od usate ai sensi dell'Art. 126 Testo Unico Leggi P.S., devono tenere il registro di cui all'Art. 247 del Regolamento di esecuzione del medesimo Testo Unico.
- 17.E' proibito nell'ambito del mercato la vendita girovaga. E' vietata inoltre la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi sorpresa.
- 18.L'assegnazione provvisoria avverrà alle ore 8.00 del giorno di mercato settimanale, con la presenza degli itineranti interessati, in Via dello Stadio angolo Via Abetone e saranno assegnati i posteggi che a quell'ora risulteranno liberi.

ART. 14

DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. La decadenza della concessione del posteggio sarà applicata nei casi stabiliti dalle vigenti norme.
2. L'operatore decade dalla concessione del posteggio qualora non utilizzi lo stesso in ciascun anno solare, per un numero di giorni complessivamente superiore a quello consentito, non saranno computate ai fini della decadenza le assenze giustificate (malattia, gravidanza, servizio militare, nonchè agenti atmosferici che impediscono la percorrenza della rete viaria).
3. Può essere disposta la revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse. L'operatore al quale sia stato revocato il posteggio per motivi di pubblico interesse ha diritto di ottenere un altro posteggio, il quale deve avere una superficie non inferiore a quella del precedente.

ART. 15

COLLABORATORI

1. In caso di assenza del titolare l'esercizio dell'attività è consentito, su delega, ai dipendenti e collaboratori familiari. Tali soggetti devono essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa.
2. Ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi (spunta), è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, se trattasi di società, del suo Legale Rappresentante; in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori o di dipendenti che risultino delegati da apposita annotazione sull'autorizzazione.

ART. 16

NORME IGIENICO-SANITARIE

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità.
2. E' vietato detenere i prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
3. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro i quali sono addetti alla vendita e alla manipolazione di alimenti devono essere esibiti a richiesta degli organi di vigilanza.

4. I venditori di prodotti ortofrutticoli ed alimentari non confezionati in genere debbono avvisare del divieto di non toccare la merce con le mani e, qualora consentano agli acquirenti di servirsi in proprio, debbono mettere a disposizione - bene in vista - un contenitore con guanti monouso e relativo cestino per il deposito dei guanti usati.
5. Nelle ipotesi di preparazione di alimenti che producono olio combustibile di frittura o altro materiale inquinante, lo stesso dovrà essere asportato al termine delle operazioni di vendita e smaltito dall'operatore mediante le apposite imprese a ciò autorizzate.

ART. 17

RILASCIO AUTORIZZAZIONI

1. La competenza relativa al rilascio delle nuove autorizzazioni a qualsiasi titolo per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, nonché tutti gli atti di gestione inerenti allo svolgimento del mercato stesso, è del Comandante della Polizia Municipale.

ART. 18

VENDITA VIETATA

1. E' vietata, all'interno del Centro Abitato, per motivi di circolazione stradale, la vendita itinerante sia da parte di commercianti che di produttori agricoli. Tale divieto sorge dalla necessità di evitare pericoli ed intralci alla circolazione che potrebbero derivare dalla sosta dei mezzi di vendita e dei probabili acquirenti; ciò considerando anche la modesta rete viaria del Comune di Chianciano Terme e le caratteristiche turistico-termali della cittadina.

ART. 19
SANZIONI

1. Saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale.
2. L'autorizzazione è revocata nei casi stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente.
3. La merce confiscata dovrà essere distrutta. Il Comandante della Polizia Municipale potrà eventualmente, caso per caso, devolverla ad Istituti di beneficenza localizzati nel territorio della Provincia di Siena.
4. Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, salvo che non costituiscono violazioni sanzionate con Leggi Regionali o Statali, comportano l'applicazione di sanzioni amministrative di L. 500.000 alle quali sarà applicato il procedimento della Legge 689/81.
5. Il mancato pagamento di tasse e tributi inerenti il posteggio comporta la sospensione della concessione del posteggio fino alla regolarizzazione del pagamento di quanto dovuto.

ART. 20
ORGANI DI VIGILANZA

1. Il Comando di Polizia Municipale sovrintende al buon andamento del mercato e ne controlla l'efficienza ed il funzionamento. Provvede ad eseguire ed a far osservare le norme del presente Regolamento, nonchè le disposizioni annonarie sia generali che specifiche dei mercati. Possono far rispettare le norme contenute nel presente Regolamento tutti gli Agenti ed Ufficiali di P.G.
2. Ispeziona i punti di vendita e verifica che le derrate ed i generi esposti rispondano ai requisiti di piena e corretta commestibilità. Può disporre per i prelievi dei campioni della merce detenuta nei posteggi, anche se non esposta per la vendita, al fine di disporre i necessari accertamenti. Propone sanzioni di carattere disciplinare, in caso di urgenza, dispone per la eliminazione delle cause che possono turbare il buon andamento del mercato, riferendone immediatamente al Sindaco.

Gli Agenti di P.M. si avvalgono anche dell'opera dei vigili sanitari

ART. 21
ABROGAZIONE DI NORME

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le norme e disposizioni contenute in precedenti regolamenti od in altri atti di questa Amministrazione che contrastino o siano comunque incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento.

ART. 22
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta conclusione del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

mercato